



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**  
**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 9 aprile 2026, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo in data 1/4/2026, prot.n. 629, della Highlanders Formigine Rugby ASD, in nome e per conto del Presidente e legale rappresentante Sig. Daniele Cantarelli, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Emilia-Romagna assunto nella riunione del 1° aprile 2026, Comunicato GSR/Serie C1/15, pubblicato in data 2/04/2026, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C1, girone 1, Highlanders Formigine Rugby ASD v Rugby Forlì 1979 ASD, disputata in data 29/3/2026, ha inflitto al Sig. Gennaro Ricciardi, giocatore e tesserato dell'associazione reclamante, la squalifica di quattro settimane (dal 30/3/2026 al 26 aprile 2026 compresi) per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. k), (pugno-gomitata-spallata) del Regolamento di Giustizia.

**FATTO**

Con il reclamo *de quo* la Highlanders Formigine Rugby ASD in persona del Presidente e Legale rappresentante Sig. Daniele Cantarelli, ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendo la riduzione della squalifica irrogata al sig. Gennaro Ricciardi per sussistenza delle circostanze attenuanti nel comportamento, comunque illecito, tenuto dal proprio tesserato.

L'associazione reclamante non ha infatti contestato la ricostruzione del fatto e, nel complesso il disvalore del comportamento tenuto dal proprio giocatore, ma ha evidenziato come alla condotta dello stesso possano essere applicate le attenuanti previste dall'art. 11, lett. c), del



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Regolamento di Giustizia, in quanto la condotta stessa sarebbe stata posta in essere quale conseguenza di uno stato d'ira determinato da fatto ingiusto da parte di un giocatore avversario.

Sul punto il sodalizio reclamante precisava che il proprio giocatore, nell'episodio contestato, avrebbe colpito l'avversario quale mero gesto di reazione per essere stato in precedenza da questi preso per il collo e spinto sulla rete che delimita il campo di gioco, e che tale azione non sarebbe stata rilevata dall'arbitro della gara.

Inoltre, in via istruttoria, era depositato un video con le immagini dell'episodio oggetto di reclamo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 3 aprile 2026, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 9 aprile 2026, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio compariva per il sodalizio reclamante il Presidente e legale rappresentante Sig. Daniele Cantarelli, il quale illustrava il reclamo chiedendone l'accoglimento. La Corte, all'esito della discussione del reclamo, in ragione di quanto previsto dall'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha ritenuto di sentire l'arbitro della gara, Sig. Vittorio Scaffardi, il quale ha reso i chiarimenti sull'episodio oggetto dell'impugnazione che saranno precisati nella parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

### **MOTIVI**

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un illecito, consistente in un pugno dato ad un giocatore avversario, che sarebbe stato commesso dal sig. Gennaro Ricciardi, giocatore e tesserato della Highlanders Formigine Rugby ASD, in occasione della



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

gara oggetto di reclamo.

In via preliminare, il Collegio osserva come il video offerto in comunicazione dalla società reclamante con le immagini dell'episodio oggetto del giudizio non possa essere preso in considerazione ai fini del decidere.

Al riguardo, questa Corte ribadisce di conformarsi al proprio consolidato orientamento secondo cui l'episodio visto e oggetto di giudizio da parte del direttore di gara e risultante da referto arbitrale non rientra evidentemente in alcuna delle ipotesi di cui al vigente articolo 41 del Regolamento di Giustizia; detta norma, infatti, consente l'utilizzo della prova televisiva esclusivamente in caso di errore di persona, per fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime, nonché per fatti violenti commessi, in occasione della gara, da soggetti non agonisticamente partecipanti alla gara.

Per quanto concerne il merito, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

AL riguardo, il direttore di gara, Sig. Vittorio Scaffardi, sul fatto oggetto del reclamo nel proprio referto ha scritto: *“Al termine di un'azione di gioco si crea una piccola rissa con strattoni e qualche spinta, ci sono tanti giocatori coinvolti, ma nessuna azione troppo violenta. All'interno della colluttazione a gioco fermo il giocatore con il numero 13 degli Highlanders Formigine sferra un pugno verso l'avversario che lo stava tenendo fermo con le braccia. Il pugno colpisce vicino all'orecchio l'avversario. Subito dopo la rissa si placa. Il giocatore è invitato ad uscire dal campo”.*

In ragione di quanto dedotto nel reclamo su quanto avvenuto in occasione dell'episodio che ha causato l'espulsione, e che, comunque, risulta dal sopra riportato referto essere stato visto dal direttore di gara, questa Corte ha ritenuto, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire il Sig. Vittorio Scaffardi per acquisire detto episodio i seguenti chiarimenti:



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*“C’era un’azione di gioco - non ricordo bene se fosse il giocatore che poi ho espulso che era portatore di palla – con un giocatore del Formigine che è stato portato fuori dal campo in un’azione di gioco regolare; poi, un giocatore del Forlì e uno del Formigine si sotto “attaccati” tra loro tirandosi la maglia e spingendosi. Io ho cercato di dividere questa azione fuori dal gioco, ma non ci sono riuscito. Hanno continuato, a mio avviso, senza cose particolarmente gravi, cioè facendo cose che si vedono in un campo di rugby, quando si crea un di agonismo acceso. A gioco fermo sono arrivati altri giocatori del Formigine e della squadra avversaria e si è creata una massa di giocatori che si spingevano, si tiravano tra loro la maglia. Il giocatore del Formigine che ha poi tirato il pugno era contro la recinzione; non so bene se sia stato spinto o se si sia ritrovato in quella posizione. A questo punto, ho visto il gesto: il giocatore del Formigine che tirava un pugno verso l’avversario. Tutto il resto della dinamica si vede spesso su un campo e si riesce a gestire senza sanzioni, ma questo gesto era difficile da non sanzionare”.*

Alla domanda se il giocatore del Formigine sia stato messo in quella posizione dall’avversario, e poi ha dato il pugno, risponde:

*“Potrebbe essere. Non sono sicuro che sia stato spinto volontariamente contro la rete e non sia stata la colluttazione tra i due a spingerlo contro la rete”.*

Questa Corte, alla luce di quanto precisato nell’audizione dal Sig. Vittorio Scaffardi ritiene che, quand’anche il Sig. Ricciardi fosse stato nell’occasione spinto dall’avversario verso la recinzione, ciò non avrebbe concretizzato una situazione riconducibile alla invocata circostanza attenuante di cui all’art. 11, lett. c), del Regolamento di Giustizia, né giustificato il gesto del pugno inferto all’avversario.

Ciò posto, il Collegio, in considerazione di una valutazione complessiva delle circostanze di realizzazione della violazione commessa e in ragione del proprio potere discrezionale di cui all’art. 14 del Regolamento di Giustizia, tuttavia, valuta di accogliere la richiesta di riforma del provvedimento impugnato e, pertanto, ritiene congrua al caso di specie la riduzione della squalifica a tre settimane.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 41, 11, lett. c), 14 e 27/1, lett. k), (pugno-gomitata-spallata), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale-Comitato Regionale Emilia-Romagna impugnato, sanziona il Sig. Gennaro Ricciardi, giocatore e tesserato della Highlanders Formigine Rugby ASD, con la squalifica di tre settimane (dal 30/03/2026 al 19/04/2026 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 9 – 21 aprile 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali